

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1262

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
(MARTINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1995**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione  
turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a  
Trieste il 15 aprile 1993

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	6
Testo dell'Accordo .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le competenti Autorità rumene, a seguito dei cambiamenti politici avvenuti nel loro Paese, manifestarono, a suo tempo, il desiderio di modificare l'Accordo di collaborazione turistica italo-rumeno firmato a Roma il 23 gennaio 1968.

Le competenti Autorità italiane accettarono la proposta rumena anche in considerazione del fatto che, con la predetta revisione, si potevano inserire nell'Accordo clausole che concretamente ne garantissero l'operatività.

Nell'articolo IV dell'Accordo si prevede, infatti, lo scambio di consulenze ed il trasferimento di tecnologie, da attuarsi sulla base di un calendario annuale di visite tecniche da supportare, sotto il profilo delle informazioni alle imprese, con l'eventuale costituzione di una Banca Dati.

Con particolare riferimento alla formazione turistica, le Parti hanno riconosciuto l'esigenza comune di individuare, già in sede di Accordo, i contenuti e le modalità dell'interscambio di informazioni turistiche o di documentazione. Il nostro Paese, come è noto, riconosce alla formazione un

ruolo di primaria importanza ritenendo che essa rappresenti un momento essenziale nella costruzione del prodotto turistico il cui *management* va affidato ad operatori qualificati sul piano professionale.

Per quanto concerne il settore degli investimenti, sotto il profilo della loro promozione, superando il consueto e generico richiamo alla incentivazione dell'interscambio turistico, le Parti hanno assunto l'impegno di agevolare i reciproci investimenti sul piano procedurale, finanziario e fiscale, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste.

Infine, per assicurare sul piano operativo la concreta attuazione delle previsioni contenute nell'Accordo, si è ritenuto di individuare appositi strumenti di consultazione (Commissioni miste e Gruppi di lavoro) che in occasione di riunioni periodiche promuoveranno e valuteranno i risultati conseguenti alle programmate attività.

L'Accordo in questione, nella sua nuova articolazione, non può non indurre a valutare ottimisticamente e con interesse la ripresa delle relazioni turistiche con la Controparte rumena.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione in materia turistica tra l'Italia e la Romania comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo IV. - Al fine di migliorare la cooperazione nel settore del turismo, si prevede lo scambio di funzionari ed esperti. Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico del Paese inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ospitante.

Nell'ipotesi dell'invio annuo di due funzionari italiani in Romania, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata/ritorno Roma-Bucarest  
(lire 1.086.000 x 2 funzionari) ..... L. 2.172.000

Inoltre, sulla base di analoghe esperienze, si prevede di ospitare in Italia, annualmente a decorrere dal 1995, due unità provenienti dalla Romania, per un periodo di dieci giorni; la relativa spesa è così individuata:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000  
x 10 giorni x 2 persone) ..... L. 3.600.000

Spesa di assicurazione per l'intera missione (lire  
100.000 x 2 persone) ..... » 200.000

Totale onere (Articolo IV) ... L. 5.972.000

Articolo VIII. - Per l'esame dei programmi operativi sono previste apposite riunioni della Commissione mista che si riunirà alternativamente in Romania ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio a Bucarest di tre funzionari, con una permanenza di cinque giorni in detta città, gli oneri sono così quantificabili:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 giorni x  
3 persone) ..... L. 2.700.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA  
94, al cambio di lire 1.700 = lire 160.000, cui si  
aggiungono lire 48.000, pari al 30 per cento  
quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del  
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo  
complessivo di lire 208.000 viene ridotto di lire  
53.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire  
155.000 x 3 persone x 5 giorni) ..... » 2.325.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata/ritorno Roma-Bucarest (lire 1.086.000 x 3 persone) .....	» 3.258.000
Totale onere (Articolo VIII) ...	
	<u>L. 8.283.000</u>

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1995-1997 è il seguente:

	1995	1996	1997
Articolo IV .....	5.972.000	5.972.000	5.972.000
Articolo VIII .....	8.283.000	-	8.283.000
Totale lire ...	14.255.000	5.972.000	14.255.000
In cifra tonda ...	15.000.000	6.000.000	15.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni, degli scambi di funzionari e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IX dell'accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1995, in lire 6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E  
LA ROMANIA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Romania (in seguito denominati "Le Parti")

CONSIDERANDO i legami di amicizia già esistenti fra di essi;

CONVINTI dell'importanza che può avere lo sviluppo delle relazioni turistiche, sia per le rispettive economie che per una maggiore e profonda conoscenza fra i due popoli;

CONSAPEVOLI che il turismo, in ragione della sua dinamica socio-culturale ed economica, costituisce un eccellente strumento per promuovere lo sviluppo economico, la comprensione, la volontà di rafforzare le relazioni fra i popoli;

DESIDERANDO intraprendere una più stretta collaborazione nel settore del turismo affinché dalla stessa derivi il maggior beneficio possibile, anche in attuazione dei principi contenuti nelle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il turismo e i viaggi internazionali svoltasi a Roma nel 1963;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

UFFICI TURISTICI

In conformità alla legislazione interna, ciascuna delle Parti Contraenti potrà istituire e mantenere Uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte contraente, con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attività a carattere commerciale.

Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione ed il funzionamento di detti Uffici.

## ARTICOLO II

## FACILITAZIONI

Le Parti contraenti si adopereranno per facilitare e semplificare, per quanto possibile, le formalità da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso dei turisti di entrambi gli Stati, in applicazione delle disposizioni previste dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania in materia di visti firmato a Bucarest il 23 luglio 1991.

Nel rispetto della propria legislazione interna, Le Parti si adopereranno per facilitare l'esportazione e l'importazione di documentazione e di materiale pubblicitario di natura turistica.

## ARTICOLO III

## SVILUPPO DELL' INDUSTRIA TURISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE

Le Parti, nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno ed incoraggeranno le attività dei prestatori di servizi turistici, come ad esempio agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee, allo scopo di incrementare l'interscambio turistico tra i due Paesi.



## ARTICOLO IV

## INTERSCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI TURISTICI

Al fine di migliorare la conoscenza dell'industria turistica dei due Paesi e di scambiare consulenze e trasferimento di tecnologie, le Parti programmeranno un calendario annuale di visite tecniche contenente obiettivi specifici, profili professionali del personale specializzato, itinerari delle visite ed eventuale materiale necessario.

Il risultato di tali consulenze si riassumerà in documenti tecnici che individuino i settori nei quali si ritiene opportuno realizzare i programmi di intervento, nonché le linee, gli obiettivi e le modalità dell'intervento medesimo.

Al fine di offrire il massimo sostegno ai progetti da inserire nei programmi di intervento così delineati, le Parti potranno costituire una Banca Dati per le informazioni alle imprese, circa l'opportunità e la convenienza degli investimenti.

## ARTICOLO V

## FORMAZIONE TURISTICA

Le Parti incoraggeranno i rispettivi esperti all'interscambio di informazioni tecniche e/o di documentazione nei seguenti campi:

- a) sistemi, metodi ed eventuale possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di specialisti ed istruttori in settori tecnici, con particolare attenzione alle procedure per le forniture, la gestione e l'amministrazione alberghiera;
- b) programmi di studio per scuole alberghiere;
- c) programmi di formazione nel settore della promozione e del marketing turistico.

## ARTICOLO VI

## SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE

Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su:

- a) le proprie risorse turistiche e gli studi relativi al turismo;
- b) la legislazione vigente per la regolamentazione delle attività turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali e culturali di interesse turistico.

Le Parti si adopereranno per migliorare l'affidabilità e la compatibilità delle statistiche turistiche nei due Paesi;

Le Parti considerano opportuno lo scambio di informazioni sul volume e le caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico di entrambi i Paesi.

Le Parti concordano che a tale scopo vengano adottati i parametri di ottenimento e di presentazione delle statistiche turistiche interne ed internazionali stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

## ARTICOLO VII

## PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento diretto ad agevolare, sul piano procedurale, finanziario e fiscale gli investimenti reciproci soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste allo scopo di ampliare la propria infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento ed alla regolamentazione dei flussi turistici bilaterali.

Le due Parti contraenti si impegnano a garantire il libero trasferimento all'estero, in valuta convertibile, degli utili d'impresa, dei proventi derivanti da eventuali disinvestimenti, ivi compreso il plus-valore, nonché degli introiti derivanti da pagamenti correnti.

Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione sulle possibilità di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.

## ARTICOLO VIII

## CONSULTAZIONI

Al fine di seguire l'applicazione del presente Accordo, nonché la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista composta:

- da parte italiana, da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (Enit), in qualità di membri effettivi, e da rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti nonché di esperti opportunamente designati, che potranno di volta in volta essere necessari, in qualità di membri aggiunti;
- da parte romana, da rappresentanti del Ministero del Turismo in qualità di membri effettivi e da rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti nonché di esperti opportunamente designati, che potranno di volta in volta essere necessari, in qualità di membri aggiunti.

La Commissione si riunirà alternativamente nei due Paesi contraenti su iniziativa di una delle Parti.

Allo scopo di studiare e proporre misure idonee alla attuazione del presente Accordo, saranno creati Gruppi di Lavoro per l'esame di argomenti di reciproco interesse i cui risultati saranno esaminati in sede di Commissione Mista.

Durante la prima sessione della Commissione Mista che si riunirà in base al presente Accordo, saranno individuati i settori ritenuti prioritari e saranno costituiti i relativi gruppi di lavoro.

## ARTICOLO IX

## VALIDITA'

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data in cui entrambi i Paesi si notificheranno, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle procedure interne richieste dalle rispettive legislazioni nazionali.

All'entrata in vigore del presente Accordo " L'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE TURISTICA, FIRMATO A ROMA IL 23 GENNAIO 1968" cesserà la sua validità.

La validità del presente Accordo è di cinque anni rinnovabile automaticamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto all'altra Parte contraente e per le vie diplomatiche, tre mesi prima della sua scadenza .

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo nella città di Trieste il giorno *Quindici* del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantatre in due esemplari originali nelle lingue italiana e romena entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

MARGHERITA BONIVER



PER IL GOVERNO DI  
ROMANIA

MATEI AGATHON DAN



